



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

QUINTA COMMISSIONE

ISTRUZIONE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE, TURISMO, PORTI, COMMERCIO

PROPOSTA DI LEGGE N. 33/XIII

di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:

*“Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e
dell'enogastronomia calabrese”*

Relatore: ELISABETTA SANTOIANNI

Il dirigente

f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente

f.to Emanuele IONÀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata al riconoscimento della manifestazione denominata "Perciavutti", che si svolge annualmente nel Comune di Mormanno, quale evento a carattere regionale e nazionale e quale espressione identitaria del patrimonio culturale, enogastronomico e vitivinicolo della Calabria.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, rappresenta una rievocazione storica e culturale di antichi rituali legati alla produzione del vino nuovo e alla civiltà contadina calabrese. Essa si svolge nel periodo immediatamente precedente la festività dell'Immacolata Concezione ed è connessa alla tradizione della benedizione del vino nuovo. L'evento coinvolge l'intero centro storico del Comune di Mormanno, articolato nei quartieri Costa, Casalicchio, Capo Lo Serro e Torretta, nei quali vengono allestiti i cosiddetti "Vuttari", luoghi simbolici di conservazione del vino.

"Perciavutti" si configura come un modello di promozione territoriale integrata, capace di coniugare tutela delle tradizioni, valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e promozione del vino calabrese.

La proposta di legge riconosce formalmente la manifestazione quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese, unico nel suo genere sull'intero territorio regionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge n. 33/XIII di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:
"Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, di riconoscimento e di indirizzo.

Le amministrazioni regionali competenti provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

QUADRO DI RIEPILOGO DELL'ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA (Articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria)

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Articolo 1	Norma di riconoscimento	//	//	0
Articolo 2	Norma ordinamentale	//	//	0
Articolo 3	Clausola di invarianza	//	//	0

Proposta di legge n. 33/XIII di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:
"Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese"

Art. 1

(Riconoscimento della manifestazione "Perciavutti")

1. La Regione Calabria riconosce la manifestazione denominata "Perciavutti", che si svolge annualmente nel Comune di Mormanno nel mese di dicembre, quale evento a carattere regionale.
2. La manifestazione "Perciavutti" è riconosciuta quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese, nonché evento di eccellenza unico nel suo genere sull'intero territorio della Regione Calabria.

Art. 2

(Valorizzazione e promozione della manifestazione)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono la manifestazione "Perciavutti" mediante i propri strumenti istituzionali di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Il riconoscimento regionale della manifestazione "Perciavutti" costituisce titolo utile ai fini dell'inserimento della stessa negli strumenti di programmazione regionale e nei programmi finanziati con risorse regionali, statali ed europee, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo non determinano obblighi di finanziamento diretto a carico della Regione Calabria.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.